

Parere Corte dei Conti Lombardia 40/2009

Argomento: risposta al quesito posto dal Comune di Cologno al Serio (BG) in ordine alla corresponsione degli incentivi per la progettazione ai sensi dell'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, Codice degli appalti pubblici.

La sezione lombarda si pronuncia, in particolare, sulla sussistenza o meno del regime di retroattività delle disposizioni contenute nell'art. 61 D.L. 112/2008, convertito con L. 133/2008 e se esso possa essere lesivo delle posizioni dei terzi che hanno legittimamente prestato la propria opera facendo affidamento sulla disciplina esistente.

Dopo aver effettuato una ricognizione delle norme che hanno modificato la disciplina degli incentivi alla progettazione (a partire, quindi, dall'art. 61, comma 8, D.L. 112 fino al recente art. 18, comma 4-sexies, D.L. 185-2008, convertito in legge 2/2009) i giudici contabili, nel parere in esame, affermano che:

- la norma trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2009 e dunque con riferimento alle attività poste in essere successivamente al 31 dicembre 2008, per cui è necessario che gli enti approvino entro l'anno i progetti esecutivi previsti nel piano annuale delle opere;
- *"il divieto di retroattività della legge costituisce un principio generale dell'ordinamento e la giurisprudenza costituzionale ha ribadito che, secondo gli ordinari canoni ermeneutici, il dato normativo precettivo della retroattività deve essere chiaramente esplicitato dalla disposizione che lo introduce. Di contro, nell'art. 61 comma 8, della legge n. 133/2008 non vi sono disposizioni a carattere retroattivo relative alla riduzione dell'incentivo alla progettazione degli uffici tecnici interni ed una interpretazione in tal senso finirebbe per incidere su un diritto soggettivo vantato dai dipendenti degli stessi uffici, i quali hanno maturato il diritto al pagamento in busta paga dei corrispettivi previsti dalla normativa applicabile al momento in cui le prestazioni sono state svolte."*
- *"Conclusivamente si ritiene che i compensi erogati a decorrere dal 1 gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, vadano assoggettati alla previgente disciplina. Ciò anche in considerazione che le relative risorse fanno carico a fondi costituiti secondo la legislazione vigente in data anteriore e che pertanto non sono compresi nel disposto legislativo."*